

Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°37/2013

Il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato che domenica 7 luglio 2013 avrà luogo, presso le aree demaniali di Riva Caduti per l'Italianità di Trieste e Riva del Mandracchio adiacenti alla Scala Reale l'evento "50° Anniversario della fondazione dell'Associazione Donatori di Sangue di Trieste";

tenuto conto dell'istanza presentata in data 18 giugno 2013 dall'Associazione Donatori di Sangue di Trieste, organizzatrice del suddetto evento, tesa ad ottenere la disponibilità delle aree demaniali marittime sopra individuate ai fini della sua realizzazione;

considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle attività in argomento,

tenuto conto che lo svolgimento delle attività in questione non interferiranno con le attività portuali;

ravvisata la necessità di predisporre, nell'area in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data ::: giugno 2013;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto 20 gennaio 2011 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime e d'uso portuale, indicativamente evidenziate in tratteggio nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **dalle ore 00.00 del 7 luglio 2013 alle ore 23.59 del 8 luglio 2013 viene consentito:**

a) l'accesso, il transito e la sosta dell'autoemoteca destinata all'esposizione durante l'evento,

b) l'accesso, il transito e la sosta dei mezzi degli allestitori commissionati dall'organizzazione per la realizzazione dell'evento, limitatamente per il tempo necessario alle operazioni di allestimento e di sgombero.

Art. 2 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità, a propria cura e spese dovrà:

2.1 – sollevare in maniera assoluta l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.2 – delimitare le aree demaniali marittime destinate ad area di cantiere - esponendo copia della presente Ordinanza -, nei periodi di allestimento e smontaggio delle strutture presidiandole con l'ausilio del personale di vigilanza autorizzato ad eseguire tale servizio all'interno del comprensorio portuale;

2.3 – garantire, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, la massima tutela ai partecipanti all'evento e alle persone gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie - avvalendosi di personale dell'Associazione organizzatrice o del servizio di guardianaggio fornito da società abilitate a tale funzione in ambito portuale - provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

- 2.4 – osservare e far osservare nell’ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- 2.5 - provvedere affinché le attrezzature e gli arredi portuali insistenti nelle predette aree, destinati all’ormeggio delle navi, siano sempre raggiungibili e liberi da persone e cose, per le eventuali indispensabili operazioni portuali ad esse collegate;
- 2.6 – non eseguire alcun tipo di perforazione della pavimentazione nelle aree in argomento;
- 2.7 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come “panettoni”) per i propri fini di delimitazione o altro, per i quali il richiedente dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;
- 2.8 - riportare allo stato pristino al termine delle suddette attività - eseguendo un’accurata pulizia - le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti qualora il fatto non costituisca reato ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li **27 GIU. 2013**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
 IL PRESIDENTE
dott.ssa Marina Monassi

oulo

